

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE HYPERJOURNAL ONLUS

Titolo I. Disposizioni Generali

Art. 1. Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita l'associazione "HyperJournal" (d'ora in poi semplicemente "Associazione"). La sede è sita in Pisa. L'indirizzo della sede dell'Associazione è stabilito dal Consiglio Direttivo e non comporta modifiche statutarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2. Oggetto e finalità

L'Associazione ha come unico ed esclusivo fine la promozione, la tutela, la diffusione e valorizzazione del patrimonio culturale, scientifico e artistico, incoraggiando la libertà di condividere e diffondere il sapere in ogni sua forma e favorendo il libero uso della produzione dell'attività intellettuale. Tali finalità si fondano sui seguenti convincimenti:

- condizione necessaria affinché qualunque forma di conoscenza umana costituisca la base per la propria crescita e lo strumento per il miglioramento delle condizioni di vita di tutti è che non venga circoscritta in un ambito ristretto, ma sia lasciata libera di diventare patrimonio comune.
- Internet ha radicalmente modificato le realtà pratiche ed economiche della distribuzione del sapere scientifico e del patrimonio culturale, offrendo oggi l'occasione di costituire un'istanza globale ed interattiva della conoscenza umana e dell'eredità culturale e di offrire la garanzia di un accesso universale. La corretta diffusione di tali conoscenze e la padronanza delle tecnologie che ne derivano sono di importanza determinante per l'attuale direzione che assume lo sviluppo della società, dal punto di vista scientifico, economico, artistico ed educativo/formativo.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Le attività promosse dall'Associazione hanno come scopo il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- diffondere e promuovere il sapere libero (software libero, hardware aperto, e contenuti ad accesso aperto). Con "software libero" intendiamo: in primo luogo Software rilasciato con licenza GNU GPL, FDL o LGPL redatte dalla Free Software Foundation; in secondo luogo software rilasciato con altre licenze compatibili con le licenze GNU GPL o FDL (secondo quanto stabilito dalla Free Software Foundation); in terzo luogo software rilasciato con altre licenze da noi ritenute libere, che dovranno comunque soddisfare i criteri della Open Source Definition. Con "hardware aperto", intendiamo hardware per il quale siano disponibili le specifiche e la documentazione che ne consentano un utilizzo senza restrizioni o difficoltà da parte del Software Libero. Con "contenuti ad accesso aperto" intendiamo una fonte estesa del sapere umano e del patrimonio culturale che siano stati validati dalla comunità scientifica.
- diffondere l'uso e la conoscenza della rete Internet come ideale luogo di libero scambio di informazioni;
- favorire lo sviluppo e l'adozione di standard pubblici e liberamente accessibili e modificabili;
- adoperarsi contro ogni tentativo di monopolio pubblico e privato nella produzione, gestione e nella distribuzione delle informazioni;
- favorire l'adozione di licenze di tipo libero nella pubblicazione scientifica, di documentazione tecnica, nei testi scolastici, e in tutta la produzione culturale e artistica in genere;

- favorire l'accessibilità dei contenuti aperti mediante lo sviluppo di nuovo software libero, la manutenzione di quello esistente e la traduzione della documentazione e del software stesso;

L'Associazione dedicherà particolare attenzione a:

- migliorare i software e contenuti ad accesso aperto, sostenerne la progettazione e la realizzazione di nuovi;

- coinvolgere l'impegno di ogni e ciascun produttore individuale di conoscenza scientifica e di ciascun depositario del patrimonio culturale;

- incoraggiare i ricercatori e beneficiari di finanziamenti per la ricerca a pubblicare i risultati del loro lavoro secondo i principi dell'accesso aperto;

- incoraggiare i detentori del patrimonio culturale a supportare l'accesso aperto mettendo a disposizione le proprie risorse su Internet;

- contribuire allo sviluppo di mezzi e di modi per valutare i contributi ad accesso aperto e le pubblicazioni on-line, così da preservare gli standard qualitativi della validazione e della buona pratica scientifica;

- mettere a disposizione le proprie conoscenze nei confronti degli associati, di singoli cittadini, altre associazioni, scuole, università, imprese, attività commerciali, centri di formazione, biblioteche, enti pubblici, amministrazioni locali ed in generale nei confronti di qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale che lo richiedesse, anche tramite corsi di formazione e consulenze;

- istituire borse di studio;

- pubblicare e diffondere materiale informativo, didattico, critico, saggistico, nonché giornali periodici o libri a stampa, con espressa esclusione dei quotidiani;

- organizzare e partecipare a conferenze, seminari e manifestazioni, come occasioni per promuovere le potenzialità dei principi su cui l'Associazione si fonda e come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;

- collaborare con altri enti, associazioni, imprese ed in generale con qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale allo scopo di perseguire i fini per cui si costituisce;

- utilizzare in maniera funzionale ai propri scopi istituzionali i mezzi di comunicazione radio e televisivi e le reti telematiche;

- ottenere e fornire sponsorizzazioni.

L'Associazione non ha scopo di lucro. Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate, l'Associazione si propone di svolgere attività di ricerca, di formazione, di consulenza e di informazione e qualsiasi altra attività affine ritenuta necessaria o utile.

L'Associazione collabora con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.

L'Associazione è apartitica: eventuali rapporti con interlocutori politici saranno intrapresi, indipendentemente dall'appartenenza, al solo scopo di promuovere le finalità dell'Associazione e non dovranno interferire con gli obiettivi dell'Associazione stessa.

L'Associazione non pone nessuna restrizione di razza, colore, sesso, religione, di estrazione

sociale, di nascita ai propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse.

Art. 3. Organizzazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Probiviri

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un Collegio di Sindaci.

I soci potranno organizzarsi in gruppi di lavoro, per rendere più efficace l'attività dell'Associazione in specifiche aree di interesse. Le modalità di creazione e funzionamento e le competenze dei gruppi di lavoro saranno definite con appositi regolamenti.

L'Associazione si potrà dare una struttura decentrata in unità autonome, dette Centri, anche riferiti ad altre città, nazioni ed ambiti territoriali. Le modalità di creazione e funzionamento e le competenze dei Centri saranno definite in un apposito regolamento.

Titolo II. I Soci

Art. 4. Composizione dell'Associazione

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima.

L'Associazione è composta da:

Soci Fondatori
Soci Effettivi
Soci Sostenitori

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Salve diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Effettivi.

Sono Soci Effettivi tutti coloro che si riconoscono nei fini dell'Associazione e si impegnano ad operare concretamente e fattivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali, che hanno reso e rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità, si ritiene possano coprire tale posizione. I Soci Effettivi non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci Sostenitori sono completamente equiparati ai Soci Effettivi; la sola distinzione è data dal pagamento di una quota associativa, stabilita tramite regolamento dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. I soci sostenitori possono integrare la quota associativa con altre elargizioni di carattere ordinario o straordinario, contribuendo così in maniera rilevante e continuata a sostenere le finalità istituzionali dell'Associazione. I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.

Art. 5. Diritti del Socio

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi. I Soci Sostenitori acquisiscono diritto di voto all'Assemblea Ordinaria trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla loro iscrizione; acquisiscono diritto di voto nell'Assemblea Straordinaria trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla loro iscrizione. I Soci Effettivi acquisiscono diritto di voto all'Assemblea Ordinaria trascorsi 30 (trenta) giorni dalla loro iscrizione; acquisiscono diritto di voto nell'Assemblea Straordinaria trascorsi 90 (novanta) giorni dalla loro iscrizione. Possono far parte dell'elettorato passivo i Soci iscritti da almeno un anno. Per l'anzianità elettorale, attiva e passiva, fa fede la prima iscrizione in qualità di Socio. In mancanza di un numero sufficiente di Soci che abbiano maturato l'anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, in compensazione sono ammessi all'elettorato passivo i Soci che abbiano maturato una maggiore anzianità sociale. Possono far parte dell'elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni.

Art. 6. Doveri del Socio

Ciascun Socio deve:

- rispettare le norme contenute nello Statuto e negli eventuali regolamenti, incluse tutte le delibere delle Assemblee e degli Organi Sociali;
- mantenere un comportamento degno e non gettare discredito sull'Associazione e/o sui suoi rappresentanti;
- versare la quota associativa stabilita annualmente, entro il 31 marzo (con esclusione dei Soci Effettivi e dei Soci Fondatori);

I versamenti a qualunque titolo effettuati dall'Associato che recede, per qualunque motivo, non saranno rimborsati.

I soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art. 7. Criteri di ammissione ed esclusione del Socio

Possono essere ammessi all'associazione come soci le persone fisiche, le istituzioni, le società, gli enti pubblici e privati, italiani o stranieri, che ne facciano domanda per iscritto.

Gli aspiranti Soci Effettivi sono ammessi a presentare domanda se invitati da un altro Socio Effettivo. I Soci Sostenitori devono inoltre versare la quota associativa. Per qualsiasi decorrenza di termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento.

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di veto sull'ammissione del nuovo Socio entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

La qualifica di Socio si perde per:

- morosità, in caso di mancato pagamento della quota sociale;
- radiazione del Socio conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- recesso del Socio, richiesto dal medesimo, dandone comunicazione scritta al Segretario, entro la scadenza del termine fissato per il pagamento della quota annuale. In tal caso il Socio perde automaticamente e immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali;
- per decesso.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento

diventa effettivo dopo 30 (trenta) giorni dalla data della notifica.

La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Qualora il Socio contestasse la radiazione, si rimetterà come ultima istanza di riammissione al Collegio dei Proviviri.

L'ex Socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.

Articolo 8 - Quota associativa

I Soci Sostenitori sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura che verrà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'entità della quota sarà stabilita sulla base del bilancio preventivo che sarà redatto annualmente dal Consiglio Direttivo entro la fine di febbraio.

Le somme che i soci sostenitori verseranno ad integrazione della quota associativa, saranno considerate forme di elargizioni destinate alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Ai soci sostenitori è consentito anche di assumere direttamente a proprio carico gli oneri e i costi inerenti alla realizzazione di determinati progetti sempre inerenti all'attività istituzionale dell'Associazione.

Non sono obbligati al pagamento della quota associativa i Soci Effettivi.

Per la prima volta, la quota associativa sarà fissata dal Consiglio Direttivo.

Particolari agevolazioni nel pagamento della quota associativa potranno essere accordate ai piccoli sostenitori.

Titolo III. L'Assemblea

Art. 9. Composizione

L'Assemblea, nelle sue due forme Ordinaria e Straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

Hanno diritto di voto tutti i Soci, se trascorsi i termini stabiliti nell'Art. 5. Sono ammesse deleghe di voto conferite per iscritto in misura non superiore a due per ogni Socio.

Art. 10. Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa. L'Assemblea Ordinaria delibera:

- sull'approvazione annuale del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- sulle attività svolte e programmate dall'Associazione e presentate dal Consiglio Direttivo;
- sull'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Proviviri e dei Sindaci;
- su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba o non possa essere deciso da altri organi.

Art. 11. Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- su eventuali modifiche del presente Statuto fatti salvi i principi e la natura dell'Associazione;
- sullo scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo;
- sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Art. 12. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo oppure da almeno 3 Soci Fondatori oppure da almeno metà più uno degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Consiglio Direttivo oppure da almeno tre Soci Fondatori oppure da almeno un terzo più uno degli aventi diritto al voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante lettera elettronica, fax o posta ordinaria, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita almeno dieci giorni prima a tutti i Soci all'indirizzo risultante nel Libro dei Soci della Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri.

L'avviso della convocazione dell'assemblea viene inoltre pubblicato sul sito dell'Associazione e affisso presso la sede sociale;

Art. 13. Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita con la presenza (o rappresentanza) nel numero legale di almeno:

- un terzo più uno dei Soci convocati per l'Assemblea Ordinaria;
- metà più uno dei Soci convocati per l'Assemblea Straordinaria.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, qualora non si sia raggiunto il numero legale, l'Assemblea è costituita e può deliberare, qualsiasi sia il numero dei presenti.

Art. 14. Presidente e Segretario

All'inizio di ogni Assemblea si eleggono tra i soci con diritto al voto presenti un presidente e un segretario. Il presidente dell'Assemblea è responsabile dello svolgimento dell'Assemblea. Il segretario dell'Assemblea provvede a redigere i verbali delle delibere della stessa. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 15. Delibere Assembleari

Sull'insieme dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati mediante delega:

- l'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice;
- l'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza qualificata.

Le votazioni in Assemblea avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto palese ad insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea.

Titolo IV. Il Consiglio Direttivo

Art. 16. Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero non inferiore a tre e non superiore a nove

Consiglieri. È eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea Ordinaria ogni tre anni.

L'Assemblea Ordinaria elegge i Consiglieri e fra questi sceglie:

- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Il Presidente del Consiglio Direttivo propone al voto dell'Assemblea il Vicepresidente scegliendolo fra i Consiglieri.

In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte del Vicepresidente, del Segretario o del Tesoriere, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede a nominare provvisoriamente, tra i Consiglieri, un sostituto. Il mandato del nuovo eletto dovrà comunque essere ratificato alla prima Assemblea Ordinaria.

Art. 17. Presidente e Vicepresidente

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Il Presidente, coadiuvato dai Consiglieri tutti, provvede a che le finalità dell'Associazione vengano perseguite, assumendosi di fronte all'Associazione la responsabilità di quelle attività tecniche ed organizzative per le quali non siano già attivi dei comitati ovvero gruppi di lavoro, nonché assumendosi la responsabilità del coordinamento dei comitati ovvero gruppi di lavoro già attivi.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere eletti al massimo per sei anni consecutivamente. Possono essere rimossi su decisione dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria.

In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo di cui fa parte.

Qualora le cariche di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio venissero a mancare contemporaneamente, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere le attività in corso ed è tenuto a convocare immediatamente l'Assemblea.

Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte.

Art. 18. Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Il Segretario è il responsabile del registro dei soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede.

Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto. In sede inoltre di Assemblea Ordinaria è tenuto ogni volta ad un resoconto della propria attività svolta.

La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Il Segretario è rieleggibile consecutivamente per un periodo massimo di 6 (sei) anni.

Può essere rimosso su proposta del Presidente e con approvazione della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 19. Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dell'uso dei fondi messi a disposizione per le attività e della destinazione che di tali fondi viene fatta. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Consiglio Direttivo dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando i registri contabili e le eventuali ricevute. In sede inoltre di Assemblea Ordinaria è tenuto ogni volta ad un resoconto della propria attività svolta.

La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Il Tesoriere è rieleggibile consecutivamente per un periodo massimo di 6 (sei) anni.

Può essere rimosso su proposta del Presidente e con l'approvazione della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 20. Competenza e convocazione

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, la direzione delle attività, gestione delle risorse istituzionali e l'organizzazione interna.

Prima della fine di febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo ed i progetti di bilancio preventivo. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo. Tale bilancio e tali quote dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 21. Delibere del Consiglio

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. È possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali che identifichino univocamente i partecipanti in modo certo e sicuro. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria.

In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio.

Le delibere del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal Consigliere.

Art. 22. Comitato consultivo per i progetti

Può essere costituito dal Consiglio Direttivo con funzioni consultive, un Comitato avente le funzioni:

- di esaminare e valutare progetti e programmi di ricerca e di studio e la loro fattibilità anche sul piano organizzativo e finanziario;
- di collaborare, su richiesta del Consiglio Direttivo, alla elaborazione, istruttoria e redazione di progetti e piani di sviluppo e di ricerca;
- di segnalare settori di intervento e di sviluppo per l'attività dell'Associazione;
- di ricercare e raccogliere risorse finanziarie da destinare alla realizzazione dei singoli progetti e più in generale all'attività istituzionale.

Il Comitato è formato da un numero di membri variabile da tre a nove.

I membri sono scelti tra esperti, studiosi e personalità italiane o straniere di riconosciuta autorità e competenza nel campo delle attività dell'Associazione, proposti da membri del Consiglio Direttivo ed eletti dall'Assemblea.

Il Comitato nomina nel suo seno il Presidente che provvederà a riunirlo ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno.

Qualora cessi dalla carica un componente del Comitato, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo per il rimanente periodo del mandato.

Potrà essere emanato dal Consiglio Direttivo un regolamento interno per disciplinare le funzioni, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato.

TITOLO V - Patrimonio

Articolo 23 Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali dei soci, da eventuali contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni altro cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

Articolo 24 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 25 Requisiti Onlus

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Nel caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI. Organi Giudicanti

Art. 26. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da almeno due membri eletti dall'Assemblea che nominano nel loro seno un Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia che possa sorgere tra gli organi dell'Associazione e soci, tra Socio e Socio quando la mediazione venga richiesta e comunque quando attenga a fatti direttamente pertinenti la vita dell'Associazione. La richiesta di mediazione deve essere inoltrata al Collegio dei Probiviri, per iscritto a mezzo di posta elettronica o ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di inizio della controversia.

Il Collegio dei Probiviri decide anche sulle controversie inerenti all'ammissione e radiazione dei soci.

Il Collegio dei Probiviri prende le sue decisioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce senza formalità e senza preavviso, le sue decisioni sono inappellabili.

I membri del Collegio sono eletti a maggioranza semplice dalla Assemblea, sono rieleggibili e durano in carica tre anni.

In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte dei membri effettivi prima della scadenza del mandato, il Collegio dei Probiviri provvede a nominare provvisoriamente, tra i Soci, i sostituti. I mandati dei nuovi eletti dovranno comunque essere ratificati alla prima Assemblea Ordinaria.

Art. 27. Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da almeno tre membri, di cui tre effettivi ed i restanti come supplenti, eletti dall'Assemblea. Essi nominano tra loro un Presidente che redigerà la relazione da loro preparata sul rendiconto finale che presenteranno all'Assemblea dei soci. È loro competenza sorvegliare la gestione contabile del Consiglio Direttivo eseguendo verifiche in qualsiasi momento. Hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza voto deliberativo.

I membri del Collegio sono eletti a maggioranza semplice dalla Assemblea, sono rieleggibili e durano in carica tre anni.

In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte dei membri effettivi prima della scadenza del mandato, il Collegio dei Sindaci provvede a nominare provvisoriamente, tra i membri supplenti, i sostituti. I mandati dei nuovi eletti dovranno comunque essere ratificati alla prima Assemblea Ordinaria.

Titolo VII. Altro

Art. 28. Definizioni

In ogni punto di questo Statuto in cui ci si riferisce a frazioni (metà, un terzo, tre quinti, ...) di un numero di persone, esse vanno intese come "parte intera" arrotondata per difetto.

Nel presente Statuto con "maggioranza semplice" si intende la metà più uno dei voti mentre con "maggioranza qualificata" si intendono i tre quinti più uno. Dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice".

Art. 29. Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.